

**Modalità di attuazione della [legge regionale 10 dicembre 2019, n. 42](#) e ss.mm.ii. per il riconoscimento di contributi su spese di viaggio, vitto e alloggio in favore delle famiglie che hanno all'interno del proprio nucleo familiare un componente affetto da patologia oncologica o sia in attesa di trapianto o sia stato sottoposto a trapianto**

**Art. 1** *Destinatari degli interventi.*

Destinatari degli interventi previsti dalla legge regionale 10 dicembre 2019, n. 42, così come modificata dalla legge regionale 5 giugno 2023, n. 24, sono le persone fisiche, residenti nella Regione Abruzzo, componenti di nucleo familiare o costituenti nucleo monopersonale, affette da patologie oncologiche e/o da patologie per le quali sono in attesa di trapianto o sono state sottoposte a trapianto e per le quali sia stata riconosciuta la condizione di disabilità ai sensi dell'articolo 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

**Art. 2** *Oggetto degli interventi (contributi)*

Gli interventi a favore delle famiglie che si trovano nelle condizioni di cui al precedente art. 1 constano in contributi economici per spese di viaggio, vitto e alloggio, sostenute nell'anno di riferimento dell'avviso di cui al successivo articolo 6 (di seguito denominato "Avviso") connesse a visite e/o trattamenti radioterapici, chemioterapici, e ad ogni altra prestazione terapeutica, fruiti presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN), per la cura di patologie oncologiche e/o per le quali è previsto o è stato effettuato un trapianto.

Le risorse destinate all'erogazione di detti contributi su spese sostenute (pagate e quietanzate), sono stanziare nell'apposito fondo istituito con la legge regionale 10 dicembre 2019, n. 42, e nel corrispondente capitolo del bilancio finanziario gestionale, e saranno assegnate ai destinatari del contributo o a loro eredi secondo l'ordine della graduatoria finale formulata in esito alle operazioni istruttorie di cui al successivo art.5.

**Art. 3** *Misura dei contributi*

I contributi a rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, funzionali alle patologie e connesse alle prestazioni di cui, rispettivamente, ai precedenti artt. 1 e 2, attestate attraverso documentazione fiscalmente valida, ove prevista, e intestata ai destinatari dei contributi o agli accompagnatori, sono riconoscibili nelle seguenti misure:

- a) fino alla misura massima del 100 per cento delle spese di viaggio, dal luogo di residenza o domicilio del paziente a quello di cura, se effettuato con comuni mezzi di trasporto pubblico o con autoambulanza;
- b) fino alla misura massima del 50 per cento delle spese di viaggio, dal luogo di residenza o domicilio del paziente a quello di cura, se effettuato con mezzi propri, di famiglia o di terzi, calcolando la spesa carburante ad un quinto del costo medio della benzina nell'anno di riferimento, moltiplicato per i chilometri percorsi dal domicilio del paziente alla struttura sanitaria raggiunta in cui sono effettuati i trattamenti clinici e percorso inverso;
- c) fino alla misura massima dell'80 per cento delle spese di mantenimento (vitto e alloggio) nel luogo di cura, intendendosi per tale il Comune ove è ubicata la struttura sanitaria pubblica o privata accreditata dal Servizio Sanitario Nazionale o Comuni limitrofi, limitatamente al periodo di degenza, anche in day hospital, previsto per le prestazioni.

I contributi a rimborso di spese di viaggio, vitto e alloggio, sostenute da un familiare accompagnatore, non necessariamente appartenente al nucleo del paziente sono riconoscibili nelle seguenti misure:

a) fino alla misura massima del 100 per cento delle spese di viaggio dal luogo di residenza o domicilio del familiare accompagnatore a quello di cura del paziente, se effettuato con i comuni mezzi di trasporto pubblico e sostenuto negli stessi giorni e da/per gli stessi luoghi del destinatario degli interventi;

b) fino alla misura massima dell'80 per cento delle spese di mantenimento (vitto e alloggio) nel luogo di cura intendendosi per tale il Comune ove è ubicata la struttura sanitaria pubblica o privata accreditata dal Servizio Sanitario Nazionale o Comuni limitrofi, limitatamente al periodo di degenza del paziente o previsto per le prestazioni.

Il rimborso del taxi è previsto solo se utilizzato al di fuori del Comune di residenza e all'interno del Comune dove viene erogata la prestazione, con un massimo di due viaggi al giorno per raggiungere la struttura sanitaria.

Il limite massimo del contributo riconoscibile per ogni valida istanza presentata è fissato in € 2.000,00 ovvero in € 3.000,00 nel caso il contributo afferisca anche a spese sostenute per o dall'accompagnatore.

#### **Art. 4** *Presentazione delle istanze e documentazione da allegare.*

Le istanze di rimborso delle spese sostenute nell'anno di riferimento dell'avviso possono essere presentate, esclusivamente tramite piattaforma digitale raggiungibile al link: <https://sportello.regione.abruzzo.it> dal diretto interessato, da un familiare, dall'amministratore di sostegno (laddove ricorra il caso) o da un delegato, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul sito della Regione Abruzzo dell'Avviso redatto e pubblicato a cura del competente Servizio sociale nel rispetto delle presenti "Modalità di attuazione della legge regionale 10 dicembre 2019, n. 42, così come modificata dalla legge regionale 5 giugno 2023, n. 24".

Ogni altra modalità di invio comporterà l'irricevibilità dell'istanza.

Le istanze, a pena di inammissibilità, devono essere presentate da o per i diretti destinatari degli interventi di cui all'art. 1, residenti in Regione Abruzzo alla data di presentazione dell'istanza e durante l'anno corrispondente al periodo di sostenimento delle spese per le quali si richiede il contributo. Possono essere presentate, anche in caso di sopravvenuto decesso del destinatario dell'intervento residente nell'anno di riferimento delle spese, purché accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio per uso successione.

In caso di decesso sopraggiunto successivamente alla presentazione dell'istanza, ai fini della liquidazione del beneficio riconosciuto, i familiari eredi del *de cuius* ne danno comunicazione al competente Servizio della Giunta tramite PEC indicando un conto corrente bancario o postale intestato ad uno o più legittimato/i erede/i richiedente/i. sul quale procedere all'eventuale accredito del contributo ed allegando una dichiarazione sostitutiva di atto notorio per uso successione oppure una dichiarazione di atto notorio a firma di tutti gli eredi

Alla richiesta di rimborso sono sempre allegati i seguenti documenti minimi direttamente in piattaforma:

a) autocertificazione di possesso della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità o, in alternativa, verbale di accertamento dell'handicap, rilasciato dalla commissione medica deputata, entrambi ai sensi dell'articolo 3, della L. 104/1992, in corso di validità nel periodo concomitante alle spese sostenute;

- b) certificazione rilasciata dalla struttura che eroga le prestazioni attestante la patologia riconosciuta (oncologica o che comporta la necessità di trapianto o il trapianto avvenuto) e le date di effettuazione delle terapie, delle visite o dei controlli;
- c) documento di identità in corso di validità dell'interessato beneficiario del rimborso (solo nel caso in cui l'istanza sia prodotta da altra persona), nonché dell'accompagnatore per il quale è richiesto il rimborso (nel caso in cui si chieda rimborso anche per parente un accompagnatore);
- d) attestazione relativa all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE ordinario) del nucleo familiare del paziente in corso di validità;
- e) dichiarazione sostitutiva di atto notorio per uso successione oppure dichiarazione di atto notorio a firma di tutti gli eredi (solo in caso di decesso del diretto destinatario) come sopra specificato
- f) documenti giustificativi delle spese sostenute in ossequio alla normativa fiscale
- g) elenco dei documenti presentati.

#### **Art 5 - Procedura per il riconoscimento dei contributi**

1. La procedura di ammissione ai contributi richiesti a valere sulla L.R. 10 dicembre 2019, n. 42 fa capo al Dipartimento Lavoro – Sociale DPG - Servizio Tutela Sociale – Famiglia DPG023 che, decorso il termine per la presentazione delle domande, effettua i seguenti adempimenti, anche avvalendosi dell'assistenza tecnica dedicata:

a) prende in carico le istanze pervenute e ne redige un elenco. Lo sportello telematico provvede ad attribuire a ciascuna domanda un numero progressivo in base alla data ed all'ora di ricezione ed il relativo numero di protocollo;

b) esamina le istanze pervenute in tempo utile, ordinandole in ordine crescente in base al valore dell'attestazione ISEE (dal valore più basso a seguire); a parità di valore ISEE, in ordine di gravità della patologia;

c) verifica la sussistenza dei requisiti previsti per i destinatari degli interventi economici ed esamina la documentazione di spesa allegata alle sole istanze relative ai destinatari degli interventi in possesso dei requisiti;

d) per ogni istanza, prende atto del rimborso richiesto e, a seguito di valutazione di ogni singolo documento allegato, quantifica il rimborso ammissibile indicando per ogni documento non passibile di rimborso la motivazione di non ammissibilità.

2. Conclusa l'istruttoria di tutte le istanze positivamente valutate l'indicato Servizio redige:

- la graduatoria dei soggetti le cui spese sono risultate ammissibili al rimborso, facendo precedere in graduatoria il soggetto che: a) non ha alcun reddito; b) ha perso il proprio posto di lavoro; c) ha terminato il periodo di malattia retribuito riconosciuto dal CCNL ed ha fatto ricorso al periodo di aspettativa non retribuito;

- l'elenco delle istanze non ammesse a rimborso indicando per ognuna il motivo di esclusione e trasmette l'elenco delle istanze da liquidare completo di tutti i dati necessari, unitamente alla determinazione di approvazione dei predetti atti (elenco istanze pervenute, graduatoria, elenco delle istanze non ammesse ed elenco istanze da liquidare), al Servizio Ragioneria. Detto servizio provvede all'emissione del mandato di pagamento per l'erogazione del rimborso, in un'unica soluzione, sul conto corrente indicato in sede di istanza.

3. Il Servizio Tutela Sociale – Famiglia provvede, inoltre, a richiedere la pubblicazione degli esiti istruttori, nel rispetto della normativa in materia di privacy, nella sezione Famiglia dell'Osservatorio Sociale Regionale, consultabile sul sito della Regione Abruzzo seguendo il percorso Aree tematiche - sociale – OSR – sezione Famiglia o direttamente dal link <http://www.abruzzosociale.it/site/main/post/285> ed al Servizio

Programmazione sociale per il popolamento del Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali (SIUSS/Casellario dell'assistenza).

**Art. 6– Informativa in materia di trattamento dei dati personali**

Per le finalità e gli adempimenti procedurali e procedimentali di cui alla legge regionale 10 dicembre 2019, n. 42 e ss.mm.ii ed alle presenti Modalità attuative, si applica il Disciplinare della Regione Abruzzo in materia di protezione dei dati personali approvato con DGR n. 41 del 3 febbraio 2021, oltre che la normativa nazionale ed europea in materia ad oggi vigente, le cui indicazioni riepilogative saranno portate a conoscenza degli interessati quale informativa.

L'invio della domanda e della documentazione per l'ammissione al contributo presuppone l'esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali e la piena e incondizionata accettazione delle disposizioni del presente Avviso pubblico.

**Art. 7 - Disposizioni finali e di rinvio.**

Per tutto quanto non previsto nelle presenti Modalità attuative, si rinvia, per quanto applicabile, alla vigente normativa comunitaria e nazionale ed alla specifica normativa regionale (L.R. 10 dicembre 2019, n. 42 e ss.mm.ii. .